

17501.18

C I



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ROSA MARIA DI VIRGILIO	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere - Rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto

Insinuazione al passivo per Tfr in caso di CIGS seguita da rioccupazione

Ud. 25/05/2018 CC
Cron. 17501
R.G.N. 10554/2013

ORDINANZA

sul ricorso 10554/2013 proposto da:

ORD.
990
2018

- ricorrenti -



contro

Fallimento S.E.C. S.p.a.,

- intimato -

avverso la sentenza n. 1466/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO.

FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 13 novembre 2012 la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da Picchi Fabrizio e dagli altri appellanti ivi indicati contro tre sentenze del 10 novembre 2009 con cui il Tribunale di Lucca aveva disatteso le insinuazioni tardive al passivo, in prededuzione o quanto meno in privilegio, dai medesimi

proposte nei confronti del Fallimento S.E.C. S.p.A., insinuazioni aventi ad oggetto somme maturate a titolo di TFR nel periodo, antecedente alla dichiarazione di fallimento, di loro sottoposizione a trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), prolungatosi dal novembre 2000 al maggio 2002.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha richiamato il principio formulato da Cass. 8 luglio 2009, n. 15978, secondo cui la quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS grava esclusivamente sull'Inps.

2. — Per la cassazione della sentenza Accorsini Carlo e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per due mezzi.

Il Fallimento intimato non ha spiegato difese

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso contiene due motivi con cui i ricorrenti hanno denunciato, da un lato, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della legge numero 464 del 1972, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., e, dall'altro, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c..

Secondo i ricorrenti il principio affermato da questa Corte nella sentenza richiamata dal giudice di merito non sarebbe pertinente, concernendo un caso in cui i dipendenti interessati alla percezione del TFR erano stati licenziati dalla società poi fallita ed ammessi alla CIGS, mentre, nella vicenda in discorso, l'azienda esercitata dalla società fallita era stata prima affittata e poi acquistata da una società terza, Polo Nautico S.p.A., con conseguente passaggio dei dipendenti.

2. — Il ricorso è fondato.

I due motivi, per il loro evidente collegamento possono essere simultaneamente esaminati.

La disciplina del trattamento di fine rapporto, la cui corresponsione grava in linea di principio sul datore, trova il suo primario riferimento normativo nell'articolo 2120 c.c., secondo cui, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a tale trattamento, che si calcola secondo le modalità ivi indicate. Saggiunge il terzo comma della disposizione che: *«In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro»*.

In breve, dunque, la collocazione del prestatore di lavoro in cassa integrazione non incide sul computo del trattamento di fine rapporto: e ciò perché con la cassa integrazione il rapporto di lavoro prosegue, sebbene le obbligazioni delle parti entrino in una situazione di quiescenza. Il prestatore di lavoro assoggettato a cassa integrazione, in definitiva, una volta sopravvenuta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, percepirà il medesimo trattamento di fine rapporto che avrebbe percepito se la cassa integrazione non vi fosse stata.

Si è detto che l'obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto grava in linea di principio sul datore. Tale obbligo, tuttavia, per quanto rileva in questa sede, riceve una speciale disciplina qualora, alla fine della cassa integrazione, il rapporto di lavoro, lungi

dal fuoriuscire dallo stato di quiescenza di cui si è detto, venga a cessare.

La materia è stata regolata dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante «*Modifiche ed integrazioni alla l. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione*», articolo abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ma applicabile alla vicenda in esame, collocata in epoca antecedente all'abrogazione, il quale stabiliva che: «*I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto*».

La norma, dunque, spostava il carico del trattamento di fine rapporto — che come si è osservato grava per regola generale sul datore — nel solo caso in cui il rapporto di lavoro venisse a cessare a conclusione della cassa integrazione: viceversa, se il rapporto di lavoro riprendeva il suo normale corso, non poteva che operare la menzionata regola generale.

Né in senso contrario ha rilievo il richiamo contenuto nella sentenza impugnata a Cass. 8 luglio 2009, n. 15978, la quale non era punto chiamata a cimentarsi con la questione se il carico della corresponsione del trattamento di fine rapporto torni o meno a gravare sul datore di lavoro qualora, dopo la cassa integrazione, il rapporto di lavoro riprenda il suo pieno vigore: nel caso in quell'occasione esaminato, infatti, veniva in questione la posizione di

un lavoratore prima licenziato e poi collocato in cassa integrazione, mentre la Corte ha stabilito che l'insinuazione al passivo fallimentare per le pregresse quote di t.f.r. non valesse ad interrompere la prescrizione in relazione alle quote di t.f.r. maturate in costanza di cassa integrazione, invece gravanti, secondo la disciplina applicabile *ratione temporis*, sull'Inps. Insomma, quanto si è qui affermato non contrasta in nulla, ma anzi si accorda con il principio affermato da Cass. 8 luglio 2009, n. 15978.

Nel senso indicato, d'altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, il trattamento di fine rapporto nella quota maturata durante il periodo di integrazione salariale è stato posto a carico del «Fondo per la mobilità della manodopera» nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1977 e quella del D.L. n. 86 del 1988 ed a carico della Cassa integrazione guadagni per il tempo anteriore e successivo a questo periodo, a condizione che al termine del periodo di integrazione salariale il lavoratore venisse licenziato o comunque non venisse rioccupato nella stessa azienda: pertanto nel caso di rioccupazione, il trattamento restava a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2120 c.c., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 297 del 1982. (Cass. 5 marzo 2003, n. 3261).

Orbene, nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto ininfluyente la circostanza — a quanto consta del tutto pacifica — che i lavoratori ricorrenti non fossero stati licenziati all'esito della cassa integrazione, ma avessero ripreso la propria attività lavorativa presso la stessa azienda nel frattempo passata di mano, ritenendo in ciò assorbite tutte le ulteriori questioni sottoposte al suo esame: e, così facendo, ha violato il combinato disposto normativo di cui si è prima dato conto.

La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione che, nel verificare la fondatezza dell'impugnazione spiegata dagli originari attori, si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo grado.

lu

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 maggio 2018.

Il Presidente

R.M. Di Vigiato

